



COMUNE DI CORATO

REGOLAMENTO
PER
FORNITURA DI BENI E SERVIZI
E PER
LAVORI IN ECONOMIA

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 16/C del 16.05.2014.

INDICE

Art. 1 — Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2 — Modalità di acquisizione in economia	pag. 2
Art. 3 — Realizzazione di Lavori in economia: Tipologia e limiti di spesa	pag. 3
Art. 4 — Procedura per l'acquisizione di servizi tecnici in economia	pag. 4
Art. 5 — Acquisizione di beni e servizi in economia: tipologia e limiti di spesa	pag. 4
Art. 6 — Mercato Elettronico (M.E.P.A.)	pag. 7
Art. 7 — Svolgimento delle procedure — Norme comuni	pag. 7
Art. 8 — Sistema dell'Amministrazione diretta per l'esecuzione dei lavori	pag. 9
Art. 9 — Il sistema del cottimo fiduciario	pag. 9
Art. 10 — Contabilizzazione dei lavori in economia	pag. 9
Art. 11 — Lavori urgenti	pag. 10
Art. 12 - Lavori di somma urgenza	pag. 10
Art. 13 — Garanzie	pag. 10
Art. 14 — Stipulazione del Contratto	pag. 11
Art. 15 — Norme di Rinvio	pag. 12
Art. 16— Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità	pag. 12

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, le modalità e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs 12.04.2006, n.163 (di seguito denominato codice dei contratti pubblici) e del DPR 5.10.2010, n.207, (di seguito denominato regolamento di esecuzione del codice) e fermo restando la disciplina dell'art.26, legge 23.12.1999, n.488 e successive integrazioni e modificazioni e dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006.

. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

2. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione stipulata ai sensi dell'art. 26 succitato o, qualora sia consentito dalle norme tempo per tempo vigenti, adottando come base della negoziazione gli stessi parametri di qualità e prezzo delle convenzioni attive. E' fatto obbligo di dare atto del rispetto del medesimo art. .26 della legge 488/1999 nella determinazione a contrattare.

3. L'affidamento di servizi, lavori e forniture di beni deve essere sempre preceduta dall'adozione della determinazione a contrattare, a norma dell'art. 192 del TUEL.

ART. 2 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA

1. L'acquisizione in economia può avvenire:

a) in amministrazione diretta, sotto la direzione del responsabile del procedimento, con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio, o eventualmente assunto per l'occasione. I lavori in amministrazione diretta non possono superare la soglia di € 50.000;

b) mediante cottimo fiduciario, procedura negoziata di affidamento a terzi, individuati mediante indagine di mercato o ricorso a elenchi di operatori economici predisposto dalla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, trasparenza, parità di trattamento.

2. Il ricorso alle procedure in economia, in vigenza di convenzioni CONSIP attive, ai sensi dell'art.26 legge 488/99 e successive integrazioni e modificazioni, deve avere come base di negoziazione gli stessi parametri di qualità e prezzo delle convenzioni attive per beni e servizi comparabili, fermo restando il rispetto dell'art.1, comma 450 della legge 296/ 2006 (ricorso al mercato telematico MEPA).

3.Gli interventi in economia potranno essere condotti anche avvalendosi di forme innovative di gara quali l'espletamento delle stesse a mezzo aste elettroniche ai sensi dell'art. 85 del D.Igs. 163/2006.

4. Ogni acquisizione in economia è effettuata attraverso un responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 e 125 del codice dei contratti pubblici; in assenza di apposita individuazione responsabile del procedimento è il titolare di posizione organizzativa cui è stata assegnata la responsabilità di servizio.

5. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di farli rientrare nei limiti di importo previsti negli articoli successivi o nelle presenti modalità di realizzazione in economia, a norma dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici.

6. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, e di ordine generale di cui all'art. 38 del codice dei contratti e degli ulteriori requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta dal codice dei contratti pubblici, per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie.

7. La stazione appaltante può decidere di istituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del codice dei contratti elenchi di operatori economici per l'acquisizione di beni, servizi e lavori mediante cottimo fiduciario, definendo **con apposito regolamento** i criteri per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi stessi. Tali elenchi possono essere utilizzati anche al fine di effettuare ricerche di mercato da espletare preliminarmente alla selezione degli operatori economici da invitare nell'ambito delle procedure previste dalla vigente normativa, in quanto compatibili.

8. Al presente regolamento si applicano le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla Delib. C.s. n. 26/G del 12.03.2014;

ART. 3 REALIZZAZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA: TIPOLOGIA E LIMITI DI SPESA

1. I lavori in economia sono ammessi nel limite dei suddetti importi:

- a) € 200.000 (IVA esclusa) per affidamento di lavori tramite cottimo fiduciario (art. 125, commi 5 e 6 del codice dei contratti);
- b) 50.000 (IVA esclusa) per realizzazione di lavori in amministrazione diretta (art. 125, comma 5 del codice dei contratti);
- c) €40.000 (IVA esclusa) per affidamento diretto dei lavori (art.125, comma 8 del codice dei contratti).

2. I suddetti importi, da intendersi adeguati automaticamente a nuovi limiti che interverranno nel tempo, non possono essere superati con perizie suppletive o di variante, o altre modalità di estensione dell'importo originario contrattuale.

3. Possono eseguirsi in economia i lavori d'interesse comunale, rientranti nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121, 122 del codice dei contratti, a titolo indicativo:

1. . prime opere per la difesa da inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate,
2. riparazione alla viabilità comunale e relative pertinenze in conseguenza di frane, eventi ' atmosferici anche indiretti o di incidenti stradali,
3. . lavori urgenti per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia della incolumità pubblica,
 - b) manutenzione di opere o impianti, max 100.000
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza,
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara,
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti,.

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità e urgenza di completare i lavori senza pregiudizio delle iniziative risarcitorie nei confronti delle imprese medesime.

4. Per lavori di importo pari o superiore a €40.000 e fino a €200.000, l'affidamento mediante cottimo fiduciario, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previo consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati mediante indagine di mercato o appositi elenchi predisposti dalla stazione appaltante.
5. Per lavori di importo inferiore ad €40.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, previo giudizio di congruità dei prezzi.
6. Nei lavori in economia il Responsabile del procedimento ha la facoltà di scegliere gli operatori da invitare mediante sorteggio fra quelli che hanno manifestato interesse a partecipare o sono iscritti in MEPA per la tipologia di lavori oggetto dell'appalto

ART. 4 PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI TECNICI IN ECONOMIA

1.1 servizi tecnici possono essere affidati in economia, con affidamento diretto a norma dell'art. 125, comma **11** del codice dei contratti pubblici e art. 267 comma 10 del relativo regolamento di esecuzione, DPR n.207/2010, per **importo inferiore a € 40.000** in caso di accertata carenza di organico del personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi di programmazione dei lavori o di svolgimento delle funzioni d'istituto, **secondo il Regolamento per l'affidamento dei servizi attinenti l'Architettura e l'Ingegneria e a questi complementari, cui Delib. C.S. n. 9/C del 20.3.2014.**

2.11 contraente, scelto con il criterio della rotazione e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, avvalendosi anche di elenchi di professionisti di cui al precedente art. 2, comma 7, dovrà possedere tutti i requisiti richiesti dalla specifica normativa di settore per il tipo di servizio tecnico affidato, **così come indicato nel Regolamento di cui alla Delib. C.s. n. 9/C/2014.**

3.11 contratto dovrà essere stipulato per scrittura privata ed uniformarsi, quanto al suo contenuto, alla normativa specifica di Settore (es. laddove richiesto, dovrà prevedere apposite penali per il tardivo adempimento degli obblighi contrattuali, idonea copertura assicurativa ecc.)

4. Ai fini del presente articolo, le prestazioni di cui agli articoli 90 e seguenti del codice dei contratti e art. 252 del regolamento di esecuzione n.207/2010, quali la progettazione, la direzione lavori e le connesse attività tecnico-amministrative, ivi compresi gli incarichi di collaudo, validazione dei progetti e attività di supporto al responsabile unico del procedimento, sono denominati **servizi tecnici.**

ART. 5 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA: TIPOLOGIA E LIMITE DI SPESA

Prestazioni di servizio:

1. Fermo restando il ricorso **al MEPA come linea prioritaria, è consentito** il ricorso alla **acquisizione di beni e servizi in economia** per le seguenti tipologie e limiti di importo (comunque di importo non superiore ad € 200.000) a norma dell'art. 125 comma 9 e art. 28 del codice dei contratti) :

- a) Servizio di restauro, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per uffici, scuole e strutture comunali, materiale elettorale in genere,
- b) servizi tecnici,

- c) manutenzione di aree verdi per il gioco, l'infanzia e interventi di giardinaggio in genere, sfalcio erba strade comunali,
- d) noleggio, manutenzione e riparazione attrezzatura antincendio, ascensori, montacarichi, alza cancelli, caldaie, apparati e sistemi di video sorveglianza, tinteggiatura, opere di falegnameria,
- e) noleggio, manutenzione, riparazione, lavaggio e revisione di autoveicoli e macchine operatrici,
- f) servizi assicurativi, bancari e finanziari,
- g) servizi informatici e affini, compreso assistenza e manutenzione di hardware e software, servizi telematici, di video conferenza, gestione e manutenzione siti web istituzionali,
- h) noleggio di attrezzature ed apparecchiature informatiche, di apparecchi fotocopiatrici e di affrancatura postale e relativi materiali di consumo
- i) servizi di rilevazioni socio-economiche, studi, indagini, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie,
- j) servizi di contabilità, adempimenti relativi alla tenuta e aggiornamento inventari, consulenza fiscale e tributaria,
- k) servizi pubblicitari, compresa divulgazione di avvisi, bandi anche a mezzo stampa e acquisto dei relativi spazi e a mezzo di radio, Tv ed internet;
- l) servizi di pulizia degli edifici,
- m) servizi di editoria, di stampa, grafica, tipografici, litografici, fotografici, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, trascrizione,
- n) eliminazione scarichi e rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi per tutela delle acque dall'inquinamento e delle fognature,
- o) servizi alberghieri, recettivi per categorie protette, anziani, minori, disabili, per soggiorni, vacanze, motivi di studio e aggiornamento,
- p) servizi di ristorazione, compresi servizi di confezionamento e distribuzione pasti e altri generi di conforto per la gestione di mense.
- q) servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o a domanda individuale,
- r) servizi relativi alla sicurezza, compresi servizi di sorveglianza, vigilanza, custodia,
- s) servizi relativi all'istruzione, incluso la gestione dei corsi di qualunque genere e grado di perfezionamento, aggiornamento, formazione del personale,
- t) servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza domiciliare o in luoghi di cura, visite mediche, analisi cliniche, servizi di prevenzione epidemiologica,
- u) servizi di trasporto con finalità scolastiche e sociali
- v) servizi ricreativi, culturali, sportivi, compresa la gestione di strutture, impianti e attrezzature, organizzazione e gestione di manifestazioni, inclusi service audio, video e compagnie/artisti/esperti per spettacoli, conferenze, mostre,
- w) spese relative all'organizzazione e partecipazione ai convegni, conferenze, congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni su materie istituzionali;
- x) servizi gestione parcheggi
- y) manutenzione e riparazione impianti elettrici, di pubblica illuminazione e semaforici,
- z) manutenzione e riparazione di apparati radio e attrezzature di protezione civile,
- aa) manutenzione e riparazione armi in dotazione e partecipazione a corsi di tiro per i componenti la polizia municipale,
- bb) allestimento di strutture per manifestazioni promosse o patrocinate dal **Comune**.
- cc) Servizi postali,**
- dd) Accertamenti sanitari nei confronti di personale in servizio
- ee) Servizi legali e notarili
- ff) Servizi per sgombero neve
- gg) Manutenzione segnaletica stradale

Acquisto di beni

- I. cancelleria, stampati, modulistica, libri, riviste, giornali, pubblicazioni, II. mobili, arredi, suppellettili, per uffici, scuole, biblioteca, apparecchi di illuminazione, attrezzature per riscaldamento e climatizzazione dei locali,
- II. macchine per ufficio, computer, pc portatili, hardware e software e materiale di consumo per il sistema informativo, strumenti per la conservazione, riproduzione, diffusione di immagini, suoni, filmati,
- III. vestiario e accessori per il personale dipendente che ne abbia diritto,
- IV. combustibile da autotrazione e da riscaldamento,
- V. motoveicoli, autoveicoli, macchine operatrici, attrezzature per effettuare i servizi manutentivi degli automezzi e di pulizia di locali e aree esterne,
- VI. acquisto di mezzi e attrezzature per la mobilità (servo scale, pedane),
- VII. beni per arredi aree verdi, locali destinati ai servizi scolastici, ricreativi, culturali, sociali e socio-assistenziale, attrezzature e utensili per le mense, refettori, materiali di consumo, derrate alimentari per mense e refettori e stoviglie
- VIII. Materiale igienico-sanitario , materiale per la pulizia.
- IX. coppe, trofei, medaglie, targhe, attrezzature varie e materiale di consumo da utilizzare in occasione di manifestazioni organizzate o promosse dal comune,
- X. forniture di qualunque genere necessarie in casi di calamità naturali,
- XI. attrezzature tecniche per gli operai e materiale di consumo (cemento, malte, sabbia, tinture, ghiaia, pietrisco mattoni, calce, conglomerato bituminoso, prodotti isolanti o di protezione, materiale idraulico ed elettrico),
- XII. Segnaletica stradale e verticale e orizzontale.

2. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali alla fornitura di beni in economia o all'esecuzione di lavori eseguiti in economia.

3. E' inoltre ammesso il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi nelle seguenti ipotesi :
- Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto nel contratto, senza pregiudizio dell'eventuale azione risarcitoria nei confronti del contraente inadempiente,
 - Necessità di completare prestazioni non previste da un contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo prestazioni periodiche di forniture o servizi nella misura strettamente necessaria, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente,
 - Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, *al* fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, nonché per il patrimonio storico, artistico,culturale.

Fermo restando quanto indicato all'art.2 del presente regolamento :

- La procedura di acquisizione in economia è espletata in conformità ai principi di economicità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza.
- Per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto, adeguatamente motivato.

Il mancato ricorso al MEPA o ad altro mercato elettronico previsto dall'art.328 del DPR n. 207/2010 dovrà essere adeguatamente motivato nella determina a contrarre che dovrà specificare di aver effettuato l'accertamento dell'insussistenza del bene o del servizio oggetto della prestazione nei mercati elettronici disponibili e, ove necessario, evidenziare la motivazione sulla non equipollenza con altri beni e servizi comparabili presenti in tali mercati.

Nell'ipotesi di convenzione CONSIP attiva, il Responsabile dovrà specificare nella determinazione a contrarre l'adesione a tale convenzione o, in alternativa, l'utilizzo di parametri di prezzo qualità come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto della convenzione medesima.

ART. 6 MERCATO ELETTRONICO

1. L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sul M.E.P.A. avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati oppure attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.
2. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11, **ultimo** periodo, del D.Lgs. **163/2006**, si procede seguendo alternativamente due modalità:
 - a) ordini di acquisto diretto (o.d.a.): modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione. Il Responsabile potrà di volta in volta valutare l'opportunità di procedere ad una indagine di mercato fra almeno tre ditte in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione;
 - b) acquisto attraverso richiesta di offerta (r.d.o.): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.

ART.7 SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE IN ECONOMIA NORME COMUNI

1. La procedura di scelta del contraente deve essere preceduta dall'adozione della determina a contrattare, a norma dell'art. 192 del TUEL.

2. Ai di fuori degli affidamenti diretti, ammissibili nei limiti di importo e con le modalità e finalità **indicate** nel presente regolamento, la procedura di scelta del contraente avviene mediante gara ufficiosa, con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. L'invito deve essere inviato ad almeno 5 operatori economici individuati fra le ditte accreditate nel mercato telematico, mediante indagine di mercato, secondo il criterio di rotazione, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione.

il Responsabile del procedimento ha la facoltà di individuare gli operatori da invitare mediante sorteggio fra quelli che hanno manifestato interesse a partecipare.

4. Agli operatori selezionati è inviata lettera d'invito, anche con modalità telematiche, contenente ogni elemento utile o ritenuto necessario per definire la prestazione da fornire e, di norma le seguenti informazioni:

- l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche eventualmente descritte nel capitolato tecnico, l'importo massimo previsto,
- modalità e termine di ricezione delle offerte,
- le garanzie eventualmente richieste,

- _ il criterio di scelta del contraente ed il sistema di aggiudicazione; nel caso del ricorso al sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione con i relativi pesi ponderali,
- _ le modalità, i tempi dell'esecuzione, le eventuali penali per i ritardi, _ l'obbligo dell'offerente del rispetto delle norme in materia di sicurezza, tutela dei lavoratori, rispetto delle norme in materia di assicurazione, assistenza dei lavori, rispetto dei CCNL e della tracciabilità dei pagamenti,
- _ i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento e la richiesta all'offerente di rendere apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

5.. Nel caso vi sia rischio di interferenze in sede di esecuzione del contratto il comune deve redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e determinare il costo delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tale rischio. Il DUVRI ed i relativi costi della sicurezza devono essere allegati al contratto.

6. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, la valutazione della loro congruità è effettuata con il procedimento di verifica di cui agli articoli 86, 87 e 88 del codice dei contratti pubblici. Si prescinde dalla richiesta di tali requisiti per forniture e servizi sino alla soglia di cui all'art. 125 comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 163/2006.

7. L'elenco delle ditte da invitare è riservato sino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e, pertanto, dovrà essere sottratto all'accesso e conservato in busta chiusa dal Responsabile del Procedimento.

8 - Il responsabile verifica la regolarità della procedura e con determinazione approva gli atti di gara e provvede all'aggiudicazione definitiva, previo verifica del possesso da parte del soggetto affidatario, dei requisiti prescritti.

9. L'esito degli affidamenti mediante cottimo, per lavori di importo pari o superiore ad € 40.000 è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul profilo web del comune, nonché a comunicazione secondo le norme di legge agli altri partecipanti alla gara informale.

10. Sono fatte salve le pubblicazioni obbligatorie sul sito internet del Comune nella sezione denominata " Amministrazione trasparente " previste dagli artt. 23 e 26 del Decreto legislativo n. 33/2013 e dell'art.1 comma 16 lettera b) e 32 della legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

11. Gli affidamenti in economia sono soggetti alla comunicazione all'AVCP e/o Osservatorio regionale della medesima, a partire dai limiti di valore e secondo le modalità stabilite all'Autorità, in base al codice dei contratti pubblici.

12. Per gli acquisti in economia deve essere acquisito il codice identificativo della gara (CIG) presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che deve essere indicato negli atti di affidamento, con le modalità previste dalla normativa di riferimento. dell'aggiudicazione definitiva e dell'impegno di spesa.

ART. 8 IL SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1.11 responsabile organizza ed esegue i lavori con il personale dell'ente o con personale straordinariamente assunto per l'occorrenza; egli provvederà alla acquisizione o al noleggio di mezzi d'opera e materiale necessario per la realizzazione dell'opera, nell'ambito delle risorse assegnate dal PEG e con le modalità del presente regolamento o mediante ricorso al mercato elettronico..

2. I lavori realizzati in amministrazione diretta non possono superare la spesa complessiva di €50.000.

ART. 9 IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI

1. I lavori eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario sono affidati ad imprese che presentino i requisiti di legge di ordine generale e speciale.

2. Per ciascun intervento dovrà essere redatto:

- a. apposita relazione tecnica con indicazione dei beni oggetto dell'intervento, tipologia dell'intervento ed indicazione dei lavori da eseguire, le ragioni che giustificano l'intervento e il ricorso al cottimo, le risorse/modalità di finanziamento
- b. preventivo dei lavori da eseguire,
- c. eventuali elaborati tecnico-progettuali ritenuti necessari e sufficienti in relazione a quanto previsto dal codice dei contratti e relativo regolamento di attuazione in relazione ai diversi livelli di progettazione ed elaborati necessari.

3. L'affidamento del lavoro è disposto mediante determinazione del responsabile , nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, previo consultazione di almeno 5 operatori se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati mediante indagine di mercato, utilizzo piattaforme elettroniche , elenchi di operatori tenuti dall'amministrazione e si concluderà con la sottoscrizione del contratto, per scrittura privata o atto pubblico amministrativo o scrittura privata autenticata, secondo quanto previsto nel presente regolamento.

4. Per lavori di importo inferiore ad €40.000 è consentito l'affidamento diretto, adeguatamente motivato.

5. Il responsabile del procedimento, attraverso la direzione lavori, dispone la consegna dei lavori, la sorveglianza dell'esecuzione sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo.

6. In caso di inadempimento dell'affidatario, la risoluzione del contratto è dichiarata per iscritto; il comune ha la facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro o della provvista, a spese dell'impresa inadempiente, impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 10 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del Responsabile del servizio o del procedimento o del direttore dei lavori:

- a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del Responsabile del procedimento delle bolle e delle relative fatture;
- b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità ed atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

2 Per la rendicontazione finale si applica l'art. 208 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti; ai sensi del medesimo articolo, per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione.

3. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

ART. 11 LAVORI URGENTI

1. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dell'urgenza, le cause che l'hanno determinata e gli interventi necessari per rimuoverli.

2. Il verbale è redatto dal responsabile del procedimento o da un tecnico appositamente incaricato. Al verbale segue una perizia estimativa che costituisce presupposto per definire l'ammontare della spesa e consentire l'adozione del provvedimento di impegno.

ART. 12 LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. In circostanza di somma urgenza, a seguito del verificarsi di un evento eccezionale ed imprevedibile che non consente alcun indugio, il responsabile del procedimento può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di €200.000 o comunque di quanto necessario per rimuovere lo stato di pericolo/pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in maniera diretta ad una o più imprese, il prezzo della prestazione è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede a norma dell'art. 163, comma 5 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti.

3. Il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, compila una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'organo competente all'adozione del provvedimento di copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori.

4. L'ordinazione di cui al comma 1, qualora sia stata effettuata senza le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 191 del TUEL, è regolarizzata con l'emanazione del provvedimento d'impegno e la sua comunicazione al terzo contraente con le procedure ed i termini di cui al comma 3 dell'art. 191 del TUEL, come sostituito dall'art. 3 del DL 174/2012 e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

ART. 13 GARANZIE

1. Il Responsabile del procedimento di spesa può valutare l'opportunità di richiedere la costituzione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06 per forniture di beni o servizi di importo pari o superiore ad €40.000,00.

2. In relazione alla cauzione definitiva a garanzia del contratto:

Per i contratti di importo inferiore ad €40.000,00 si prescinde dalla richiesta di garanzia.

Per i contratti di importo uguale o superiore ad €40.000,00 deve essere prevista la costituzione di una cauzione definitiva, in conformità all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/06).

L'importo della cauzione è ridotto del 50% qualora il contraente provi il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000.

La predetta cauzione dovrà essere prestata mediante garanzia fideiussoria che, a scelta dell'appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall' articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La cauzione deve prevedere una validità temporale di due mesi successivi al termine di durata del contratto e deve prevedere, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 163/2006:

- a) La rinuncia, in modo espresso, al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c.;
- c) L'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La cauzione definitiva deve essere costituita entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto. Nel caso in cui non sia stata costituita entro il prescritto termine l'Amministrazione, previa diffida, potrà dichiarare decaduto l'aggiudicatario. L'Amministrazione può procedere ad altra gara in danno dell'aggiudicatario riservandosi di esperire ogni altra azione nel caso di insufficienza o inesistenza del deposito stesso.

4. Lo svincolo della cauzione è disposto con provvedimento del Responsabile di settore competente che attesti l'adempimento degli obblighi assunti con il contratto cui la cauzione si riferisce e previa definizione delle relative contabilità.

5. Il Comune ha diritto di disporre della cauzione, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno subito in ragione dell'inadempimento contrattuale dell'aggiudicatario; quest'ultimo è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

6. Qualora sussistano motivate e comprovate ragioni il Responsabile di settore può disporre che non sia richiesta la presentazione della cauzione definitiva.

7. Nel caso di incarichi di progettazione di cui all'art. 4 non deve essere prodotta cauzione definitiva ma una dichiarazione, da parte di una compagnia assicurativa, contenente l'impegno a rilasciare una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dei lavori per tutta la loro durata e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (art. 111, comma 1, D.Lgs. n.163/06 ed art. 269 del D.P.R. 207/2010).

ART. 14 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ogni contratto è stipulato in osservanza dell'art.11, comma 13 del DLgs 163/2006 come vigente :

AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE:

Ai sensi dell'art.334 comma 2 del DPR n. 207 per la fornitura di beni e servizi mediante cottimo fiduciario sino ad € 40.000,00 il contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata che può consistere:

- a) Sottoscrizione da parte del contraente della determina di impegno anche digitalmente
- b) Sottoscrizione da parte del contraente della lettera d'ordine del servizio o della fornitura anche digitalmente;

Ai sensi dell'art.328 comma 5 del DPR n. 207/210 il contratto per l'affidamento di beni e servizi tramite mercato elettronico è stipulato per scrittura privata che puo' consistere anche nello scambio dei documenti di offerta, accettazione, report della procedura di gara telematica firmati digitalmente dal fornitore e della stazione appaltante.

AFFIDAMENTO LAVORI

Per l'affidamento dei lavori sino ad € 40.000,00 il contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata che puo' consistere:

- a) Sottoscrizione da parte del contraente della determina di impegno anche digitalmente
- b) Sottoscrizione da parte del contraente della lettera d'ordine del servizio o della fornitura anche digitalmente;

ART. 15 NORME DI RINVIO

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto nel regolamento medesimo.
2. In tali casi, in attesa di aggiornamento formale del regolamento si applica la normativa sovraordinata. In particolare si applicano automaticamente le variazioni normative alle procedure ed ai limiti di importo stabiliti dal codice dei contratti pubblici.

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI, PUBBLICITÀ

Il presente regolamento entra in vigore nei termini fissati dallo statuto comunale.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti eventualmente in vigore in materia di spese in economia ed ogni altra disposizione regolamentare nella medesima materia, incompatibile con il regolamento medesimo.

Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione tenuta aggiornata con le modificazioni apportate.